

STATUTO

GICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRENTOLA-DUCENTA CE VIA
AMBRA 41/BIS

Numero REA: CE - 204640

Codice fiscale: 02907190611

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Rep.n. 5993 Racc.n.4051

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società cooperativa sociale denominata **"GICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE"**. Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile, le norme delle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, le norme della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale **onlus** ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ARTICOLO 2 - Sede - La Cooperativa ha sede legale in Trentola - Ducenta all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

L'organo amministrativo della società potrà istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero purché in Europa, mentre l'istituzione di sedi secondarie è di competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 - Scopo e oggetto - La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della Costituzione.

La cooperativa si propone con spirito mutualistico e senza fini **di lucro ovvero speculativi** di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi così come previsto dall'art. 1 lett. a) della L. 381/91;

- in collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto, la cooperativa potrà realizzare lo svolgimento di attività diverse (industriali, commerciali agricole o di servizi) finalizzate al reinserimento sociale lavorativo di persone svantaggiate così come previsto dall'art. 1 lett. B) della l. 381/91;

- ai fini della corretta applicazione della norma (C. M. n. 153 del 08 novembre 1996, Ministero del Lavoro - Direzione generale della cooperazione - Divisione II) prevede, nell'organizzazione amministrativa, una netta separazione delle gestioni relative alle attività di cui ai due precedenti punti;

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa inoltre intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte dei soci **cooperatori** nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento interno, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento interno.

La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci **cooperatori** in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci **cooperatori**.

La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono disciplinati dal regolamento interno che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** tra la società ed i soci.

b) La Cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci **cooperatori** ha per oggetto, lo svolgimento di attività nell'area dei servizi sociali, socio-assistenziali, sanitari ed educativi, e in particolare:

c) Realizzare iniziative di carattere educativo, culturale,

ricreativo, socio - assistenziale - sanitario, riabilitative e lavorative;

b) Gestire strutture e servizi:

- diretti alle persone (sia **normodotate** che in condizioni di svantaggio quali minori, ragazze madri, anziani, extracomunitari, i disabili in genere, prescindendo dalla entità e gravità della menomazione) emarginati in genere, tossicodipendenti, detenuti, ex detenuti, ammalati **cronici** e/o terminali e alle cose (case, alloggi, ambienti di vario uso per la vita ordinaria, per il tempo libero, per attività occupazionali ecc.);
- di carattere sociale e per l'infanzia (soprattutto quella abbandonata o in difficoltà);
- per la gioventù (comunità di alloggio, asili nido, centri di pronto intervento, ecc.);
- residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione, centri diurni, centri terapeutici e **chemioterapici**, case famiglia;

c) la società intende sviluppare le seguenti iniziative:

- la formazione integrale e continua dei giovani **nonché** la formazione permanente e ricorrente degli adulti;
- la formazione iniziale ed in servizio dei docenti e dei dirigenti della scuola pubblica statale e privata, autorizzata e **parificata**, di ogni ordine e grado **nonché** la formazione iniziale ed in servizio dei docenti di sostegno per allievi portatori di handicap;
- la formazione dei giovani impegnati in servizi sociali ed in attività di volontariato, **obiettori** di coscienza e del servizio civile nazionale, animatori di comunità, assistenti sociali, **nonché** servizi assistenziali e sanitari;
- la formazione universitaria e post - universitaria;
- l'orientamento e la formazione professionale iniziale con integrazione dei giovani nel mondo del lavoro, **nonché** la riqualificazione professionale dei lavoratori in ogni settore produttivo, socio - assistenziale e culturale;
- la formazione inter culturale dei giovani per l'integrazione nella U.E. ed i rapporti con i paesi extra - comunitari;
- la formazione professionale, intese ad organizzare ed erogare attività formative e/o di orientamento finanziate e non con risorse pubbliche e private sul territorio regionale, nazionale e comunitario, sia di carattere generale che specificatamente previste per l'imprenditoria femminile e per le pari opportunità;
- il perfezionamento e la specializzazione in settori di competenza post - laurea e post - diploma;
- lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica, la sperimentazione e la progettazione, la consulenza tecnico scientifica e servizi per la formazione culturale e professionale e la rendicontazione delle attività formative;

- la realizzazione e la promozione e la gestione di iniziative culturali, artistiche; della comunicazione visiva e con cartoni animati, assistenziali, ludico - ricreative, sportive, socio - assistenziali e formative sia direttamente che con altre società e/o associazioni, valorizzando la tutela del territorio con particolare riferimento agli aspetti archeologici, naturalistici ed ambientali;
- progettazione, istituzione, organizzazione e/o gestione di corsi anche di informatica, seminari, masters, giornate di studio, convegni, stages, forum anche in collaborazione e/o convenzione con Pubbliche Amministrazioni, Enti Autonomi e non, Associazioni, Agenzie, Università pubbliche, private e pubbliche, private e libere, anche a distanza con l'ausilio di tecnologie multimediali;
- la società potrà concorrere alla definizione delle procedure operative utili all'ottimizzazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea mettendo a disposizione il meglio del know-how, teorico e sperimentale, sviluppato ed accumulato dagli operatori;
- la società può pubblicare dispense, testi, monografie delle ricerche, istituire premi, concorsi e borse di studio, collaborare con le istituzioni, privilegiando l'istituto della convenzione, elaborando progetti e programmi esecutivi, contribuendo alla diffusione della cultura integrante e caratterizzante l'agire in rete di tutti gli attori istituzionali e degli operatori di campo;
- la società ha, altresì, per oggetto la. gestione, la produzione e la fornitura di software e relativa assistenza, consulenza, dei prodotti informatici per enti pubblici e privati, la fornitura di servizi connessi all'informatica, gestione dei servizi legati all'ambiente internet e noleggio di tutti i prodotti e supporti per l'informatica, telematica, robotica, attrezzature, stampanti, cancelleria, macchine e arredamenti per uffici e laboratori; la produzione, installazione e manutenzione di impianti per l'alta tecnologia industriale, civile e sanitaria secondo le prescrizioni della legge n. 46/90 e di sistemi e dispositivi elettronici;
- la società potrà svolgere attività ausiliarie, connesse e conseguenti a quelle principali, contrarre mutui, utilizzare tutti i finanziamenti comunitari nazionali e regionali a sostegno della ricerca. e sviluppo industriale e dell'innovazione tecnologica e le opportunità, agevolazioni e contributi offerti dalle normative regionali, nazionali, comunitarie e della finanza agevolata; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con imprese bancarie, società e privati, concedendo le garanzie richieste, sia reali che personali, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari ed immobiliari che comunque possano contribuire all'attuazione dell'oggetto sociale, partecipare

a consorzi di imprese (associazioni temporanee di imprese ed associazioni temporanee di scopo), assumere partecipazioni ed interessenze, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in altre società od imprese;

- realizzare attività e lavoro agricolo;
- realizzare attività turistico-alberghiere;
- gestire, direttamente e/o per conto terzi, stabilimenti balneari ed attività connesse;
- realizzare attività di ristorazione, gestione mense e/o fornitura pasti;
- assumere in conto proprio e/o di terzi, con F ausilio dei tecnici abilitati, e nel rispetto delle normative vigenti, la progettazione, la direzione e l' esecuzione di lavori edili, fognari, stradali, elettrici, termoidraulici, di climatizzazione, telefonici, citofonici, per trasmissione dati, sia via cavo che via etere, tutto con relative strutture ed infrastrutture;
- gestire attività di pulizia;

- la ricerca preselettiva e colloqui orientativi al lavoro finalizzati ad individuare forme di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, grazie alle quali sarà possibile fornire risposte alle esigenze di personale avvertite dalle imprese, avvalendosi dell'apporto professionale di Consulenti del lavoro e/o previa intesa con Enti locali e/o le Università degli Studi; il tutto nel rispetto dei decreti legislativi n. 626/94, 242/96, 494/96 e 469/1997. Sono comunque vietate tutte le attività contemplate dalle leggi n.1/91, n. 197 del 5 luglio 1991, n. 385 del 1° settembre 1993 e dal D.lgs, n. 435 del 21 novembre 1997 e tutte le altre operazioni vietate dalla vigente o futura legislazione. La cooperativa potrà svolgere tutte le attività su esposte in territorio italiano e/o estero.

Si precisa che lo svolgimento delle attività ricettive e culturali di cui in precedenza si ritengono effettuate con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali,

immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi;

- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 **septies** c.c.;

- stipulare accordi di **partenariato** e/o collaborazione con enti pubblici e privati.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei **ristorni**.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO II - SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 - Numero e requisiti - Il numero dei soci **cooperatori** è illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi che disciplinano l'attività delle società cooperative.

Possono essere soci **cooperatori** tutte le persone fisiche che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

Possono inoltre essere ammessi soci **cooperatori** speciali persone fisiche ai sensi dell'art. 10 del presente statuto, e possono altresì essere soci anche i **Soci cd "svantaggiati"** **così come previsto agli artt. 1 e 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381.**

Possono essere ammessi soci **cooperatori** volontari persone

fisiche che prestano la loro opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991. Il numero dei soci **cooperatori** volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.

Possono essere ammessi come soci **cooperatori** ai sensi dell'art. 11) della legge 8 novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della Cooperativa.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma, C.C. non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, **nonché** le loro dimensioni imprenditoriali.

L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

ARTICOLO 6 - Domanda - Chi intende diventare socio **cooperatore** deve presentare domanda all'organo amministrativo indicando:

- a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o sede legale, cittadinanza o nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese o altri Registri;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, **nonché** la quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa;
- d) la dichiarazione di sottoscrivere la quota sociale;
- e) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società **nonché** alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, **nonché** al regolamento interno;
- f) la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con quella della cooperativa;
- g) la dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria

di cui all'art. 10 del presente statuto.

ARTICOLO 7 - Procedura di ammissione - L'organo amministrativo, accertata resistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al precedente art. 5, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del codice civile e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, **comunicandola** all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si **pronunci** l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. La delibera di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solamente dopo che il richiedente abbia effettuato i versamenti richiesti. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 8 - Versamento della quota sociale - Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere la quota dichiarata sulla domanda di ammissione.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle quote, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Il versamento delle quote sottoscritte deve essere effettuato con le seguenti modalità:

- il 25% (venticinque per cento) entro un mese dall'ammissione
- la restante parte secondo le dilazioni deliberate dall'Organo Amministrativo.

Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura. La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.

ARTICOLO 9 - Diritti ed obblighi dei soci **cooperatori** -

I soci **cooperatori** hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.

I soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142, concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, **nonché** alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati

economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

I soci **cooperatori** sono obbligati:

- a sottoscrivere e a versare la quota sociale, il cui importo non potrà essere inferiore nè superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- a versare la tassa di ammissione determinata dall'Organo Amministrativo e non rimborsabile;
- a versare il sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2528 del codice civile con le modalità e per l'importo annualmente determinati dall'assemblea su proposta dell'Organo Amministrativo;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali;
- a comunicare tempestivamente ogni cambio di indirizzo;
- a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, **nonché** alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci **cooperatori** partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.

ARTICOLO 10 - Soci speciali - L'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci **cooperatori** nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 c.c..

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale, ovvero
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci **cooperatori**.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- nel caso di cui al punto a): coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- nel caso di cui al punto b): coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei **ristorni** nelle forme di aumento del capitale sociale.

I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri soci, non possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i diritti previsti dall'art. 2476 C.C.

I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione professionale, **conseguendo** i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci **cooperatori** ordinari in quanto compatibili.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità **manifestatasi** durante il periodo di formazione o inserimento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci **cooperatori** a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.

ARTICOLO 11 - Coinvolgimento dei lavoratori e dei

destinatari dell'attività

La cooperativa al fine di informare e consultare i lavoratori ed i destinatari delle attività darà comunicazione delle delibere degli organi sociali che **incidano** direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente devono pervenire tramite gli uffici preposti al consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

ARTICOLO 12 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio **cooperatore** si perde per recesso, esclusione e nel caso di persona giuridica per estinzione.

ARTICOLO 13 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e deve essere motivato.

Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che legittimano recesso.

Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..

Il recesso non può essere parziale.

In caso di recesso, il rapporto mutualistico si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 14 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio cooperatore:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, **cagioni** alla Cooperativa con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;
- che venga condannato per reati con sentenza penale passata in giudicato;
- che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società;
- nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi procedura concorsuale;

- che non sia più in grado di svolgere l'attività lavorativa;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, il quale ne dà immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione al Collegio Arbitrale previsto dal presente statuto entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.

L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; l'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 15 - Morte - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

ARTICOLO 16 - Rimborso della quota - I soci **cooperatori** receduti ed esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote di capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente **rivalutate** mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 **sexies** del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno.

La liquidazione non comprende il sovrapprezzo.

La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 **sexies** del

codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di. rimborso, salvo il diritto di Menzione spettante alla Cooperativa fino alla. concorrenza di ogni eventuale credito. Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del precitato bilancio.

Le quote per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo amministrativo, a riserva straordinaria.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice Civile.

ARTICOLO 17 - Quote e trasferimento delle quote - Le quote sono sempre nominative.

Le quote sociali non possono essere cedute dai soci **cooperatori** e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo e si applica l'art. 2530 del codice civile.

ARTICOLO 18 - Strumenti finanziari - La cooperativa, con delibera dell'assemblea, potrà emettere titolo di debito nonché strumenti privi di diritti di amministrazione ad investitori professionali soggetti a vigilanza **prudenziale** e a investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e 111-**octies** delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, saranno stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario, le modalità di circolazione, i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. L'assemblea speciale dei possessori dei titoli summenzionati è disciplinata dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le disposizioni del presente statuto.

TITOLO III - SOCI SOVVENTORI

Art. 19 - Soci **sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci **sovventori**, di cui all'art. 4 della legge **31.01.92**, n. 59.

Art. 20 - Conferimento e quote dei soci **sovventori**

I conferimenti dei soci **sovventori** possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili il cui valore verrà determinato dall'assemblea che **delibererà** l'emissione delle

quote stesse.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di € 500.

Art. 21 Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 22 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione e di ciascuna delle quote;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in

proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci **cooperatori**.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 23 Recesso dei soci **sovventori**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci **cooperatori**.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 24 - Patrimonio - Il patrimonio della Società. è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci **cooperatori** il cui valore non potrà essere inferiore né superiore ai limiti consentiti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori** confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale;
- d) dalla riserva straordinaria
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 25 - Bilancio - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, hanno l'obbligo di documentare nella nota integrativa al bilancio la condizione di prevalenza cioè lo svolgimento

dell'attività della cooperativa prevalentemente in favore dei soci, ai sensi degli artt. 2512 e 2513 C.C..

ARTICOLO 26 - Bilancio Sociale - Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in modo da rappresentare l'osservanza della finalità sociale. Il bilancio sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci unitamente al bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 27 - Utili - In considerazione degli scopi societari che escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei **ristorni** nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal successivo art. 28 e dal Regolamento Interno e sulla distribuzione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) una quota a riserva legale, nella misura prevista dalla legge;
- b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3% (tre per cento) ai sensi dell'art. 8 Legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) a ripartizione dei **ristorni**;
- e) a eventuale remunerazione degli strumenti finanziari;
- f) a riserva straordinaria;
- g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge;
- h) una quota ad appositi fondi di accantonamento o mutualistici da devolversi a copertura dei costi per la realizzazione di scopi sociali prescelti dall'Assemblea.

In ogni caso rimane fermo il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

Pertanto, gli utili derivanti da attività di formazione ed orientamento, finanziate con risorse pubbliche, saranno totalmente reinvestiti in attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale dedotto nell'oggetto di cui all'art 4) del presente statuto.

ARTICOLO 28 - Ristorni L'assemblea che approva il bilancio può deliberare l'erogazione del ristorno ai soci **cooperatori**, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati tenendo conto a tal fine degli scambi mutualistici risultanti dal bilancio di esercizio approvato, del valore della prestazione **mutualistica** offerta a ciascun socio **cooperatore** e dell'eventuale vantaggio mutualistico attribuito al medesimo socio **cooperatore** contestualmente all'effettuazione dello scambio mutualistico nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'ammontare del ristorno in nessun caso può essere superiore al valore della prestazione **mutualistica** usufruita dal socio **cooperatore** e in generale i risultati complessivi di esercizio erogabili ai soci in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici non possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa nello svolgimento dell'attività svolta con i soci **cooperatori**.

La cooperativa deve riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Il ristorno è ripartito tra i soci **cooperatori** in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici intrattenuti dal socio e secondo le concrete modalità previste dal Regolamento Interno della società, che stabilisce i criteri di ripartizione, i quali devono considerare le ore lavorate e l'inquadramento professionale.

I **ristorni** potranno essere ripartiti tra i soci **cooperatori** che **intrattengano** rapporti mutualistici con la cooperativa, tenendo conto della quantità e della qualità degli scambi mutualistici, ed in particolare facendo riferimento alla misura dei compensi assegnati ai soci lavoratori in base alle rispettive qualifiche (che riflettono sia la quantità delle ore lavorate durante l'anno, sia il valore delle rispettive prestazioni lavorative), e sulla base dei suddetti compensi proporzionalmente distribuire i **ristorni**.

I **ristorni** attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi dovuti ai sensi dell'art. 3, comma 1, e comma 2, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei **ristorni** a ciascun socio in forma liquida o mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE

ARTICOLO 29 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:

— è vietata la distribuzione di dividendi ai soci

cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

– è vietato **remunerare** gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci **cooperatori** in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

– è vietato distribuire riserve fra i soci **cooperatori**;

– in caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione dell'intero patrimonio sociale in favore di altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge..

Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VI-ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI

ARTICOLO 30 - Sono organi della società:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;

il Collegio Sindacale (se nominato);

il Revisore (se nominato).

ARTICOLO 31 - Assemblea dei soci - Le decisioni di competenza dei soci sono adottate con metodo assembleare.

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

CONVOCAZIONE. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e da spedirsi o consegnarsi ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. La spedizione dell'avviso di convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o e-mail inviata ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, agli altri componenti dell'organo amministrativo ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, **nonché** la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori della sede sociale, **purché** nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e quando tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si **opponga** alla trattazione dell'argomento. Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli

amministratori, i sindaci ed il revisore, eventualmente assenti, dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti, e tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO. Hanno diritto di voto in assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci.

Ogni socio **cooperatore** sia persona fisica che persona giuridica ha diritto ad un voto, qualunque sia l'ammontare della quota posseduta.

Ai soci **sovventori** spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. Tali voti non possono eccedere un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio **cooperatore** non amministratore o sindaco e con i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

Per i soci speciali si applica l'art. 10 del presente statuto.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta. Con la stessa maggioranza l'assemblea nomina pure un segretario, anche non socio.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

COMPETENZE. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o dal presente Statuto, **nonché** sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

All'Assemblea è inderogabilmente attribuito il potere di:

- a) - approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo;
- b) - deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle perdite;
- c) - procedere alla nomina e revoca degli amministratori, dei sindaci e del revisore;
- d) - deliberare l'eventuale compenso da corrisondersi agli

Amministratori per la loro attività e determinare il compenso dei sindaci e del revisore;

e) - deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del revisore;

f) - deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini di mutualità;

g) - deliberare sull'eventuale erogazione di **ristorni**;

h) - deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi;

i) - deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società;

l) - deliberare sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo e dallo Statuto;

m) - deliberare sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri del o dei liquidatori;

n) - approvare i regolamenti interni sul funzionamento della società;

o) - deliberare l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'art. 2526 c.c.;

p) - deliberare su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua competenza.

COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno Per la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento e la nomina del o dei liquidatori occorrerà in ogni caso il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Sono fatte salve le eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge o dal presente Statuto.

VERBALIZZAZIONE. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Per le delibere che comportano modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e negli altri casi previsti dalla legge il verbale deve essere redatto dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti rappresentati

da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 32 - Consiglio di Amministrazione - La società è amministrata da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.

Con la decisione di nomina del Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a due e non superiore a nove. Gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci **cooperatori**.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per il periodo determinato dall'assemblea comunque non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In caso di cessazione di anche uno solo degli amministratori cessa l'intero Consiglio e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dagli Amministratori rimasti in carica o, in difetto, dal Collegio Sindacale.

ARTICOLO 33 - Consiglio di Amministrazione - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbia già provveduto l'assemblea dei soci affatto della nomina del Consiglio stesso.

Il Consiglio si raduna anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dai sindaci effettivi o dal revisore, se nominati.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata a.r. da spedire almeno otto giorni prima, ed in caso di urgenza a mezzo di telefax o e-mail da spedire almeno due giorni prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed ai sindaci effettivi o al revisore, se nominati

La riunione del Consiglio è valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i sindaci o il revisore, se nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consigliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o **teleaudioconferenza** a condizione che:

- 1) sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- 3) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificandosi questi requisiti, la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dagli articoli 2381 e 2475 comma quinto del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ARTICOLO 34 - Poteri - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria e di disposizione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza dell'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.

ARTICOLO 35 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o

l'impedimento del Presidente e esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.

ARTICOLO 36 - Rimborso spese - Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Per le suddette cariche i soci potranno determinare un emolumento annuo **nonché** una indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa.

ARTICOLO 37 - Collegio Sindacale - La nomina del Collegio Sindacale facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2477 del codice civile e dell'art. 2543 del codice civile

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. L'assemblea nomina il Presidente del Collegio stesso.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.

ARTICOLO 38 - Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano al Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio Sindacale della società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 39 - Revisore - L'assemblea dei soci può nominare un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

Il revisore esercita il controllo contabile.

Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter del codice civile; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 **sexies** del codice civile.

TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 40 - La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci e per le altre cause di scioglimento previste dalla legge.

Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.

Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

TITOLO VIII - REGOLAMENTO INTERNO

ARTICOLO 41 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività **mutualistica**, l'Organo amministrativo potrà elaborare un apposito regolamento **sottoponendolo** successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 42 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Caserta, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Caserta che provvederà alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso a sensi del precedente art. 12.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 43 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono le vigenti disposizioni di legge.

FIRMATO

ANTONIO CANTILE

GAETANO GIULIANO - Sigillo.

26 di 26